



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 20 SETTEMBRE 2004

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

Anno XXXIV - N. 220/1 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

**Modifica dell'art. 20
dello Statuto del Comune di Luzzana (BG)**

Approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 luglio 2004
con deliberazione n. 25.

AVVISO DI MODIFICA**Comune di Luzzana (BG) – Modifica all'art. 20 dello Statuto comunale***Art. 20**Composizione*

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non inferiore a 2 (due) e non superiore a 4 (quattro).

2. Possono essere nominati assessori, oltre ai consiglieri, anche cittadini fuori dal Consiglio, purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Gli assessori esterni, che non potranno superare la metà del numero totale arrotondato per difetto, degli assessori stessi, partecipano ai lavori del Consiglio comunale, senza diritto di voto, per illustrare argomenti di competenza del proprio assessorato.

4. Non possono essere nominati assessori né rappresentanti del Comune, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini entro il terzo grado, del Sindaco.